



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRACINA

ORDINANZA

Modifiche ed integrazioni al *Regolamento della viabilità veicolare e pedonale nell'ambito del porto di Terracina* approvato con Ordinanza n. 96/2013 – Disciplina degli spazi, della circolazione e dei servizi in prossimità degli imbarchi e delle aree operative.

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina,

- VISTO** l'art. 6.7 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) concernente il potere del comandante di porto capo di circondario marittimo di disciplinare con ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;
- VISTI** gli artt. 203 e 204 bis del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 che individuano nel prefetto e nel Giudice di pace le Autorità competenti a ricevere gli atti relativi ai ricorsi presentati per inosservanza del Codice della strada;
- VISTO** il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- VISTO** il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Regolamento CE 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004, relativo al "miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali";
- VISTA** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23.10.2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti;
- VISTA** la circolare prot. M_Trasporti/14368 n. 38 del 27.10.2011 della Direzione Generale per i porti – "competenza in materia di viabilità in ambito portuale";
- VISTE** le proprie Ordinanze nn. 30/2003, 96/2013, 79/2015, 34/2017 e 20/2020;
- VISTA** la Legge 84/1994 ss.mm.ii. "Riordino della legislazione in materia portuale", con particolare riguardo all'art. 14 nell'enunciazione delle competenze dell'Autorità Marittima;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 – con riferimento all'art. 98, comma 1 lett. c) ed i) che testualmente dispongono che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, pubblica, della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare;
- VISTI** gli articoli 132 e seguenti del Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010 ss.mm.ii.);
- VISTO** l'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 che individua nel Comandante del Porto, Capo del Compartimento, l'Autorità competente a ricevere gli atti relativi alle infrazioni di cui ai citati articoli del Codice della Navigazione concernenti la circolazione in ambito portuale;

- VISTE** le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 49589 del 25.05.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con cui è stato esteso il Dispaccio della Direzione Generale per i porti protocollo n. MINTRA/PORTI/6778 in data 11 maggio 2011 che ha evidenziato come la disciplina della circolazione stradale nei porti, che si basa su valutazioni di ordine tecnico operativo, non può che rientrare nell'alveo della sicurezza portuale e più specificatamente della polizia dei porti, e che pertanto spetta allo Stato la titolarità per tutte le realtà portuali indipendentemente dalle potestà gestorie;
- VISTA** la Circolare n. 38 prot. n. M_TRA/PORTI/14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i porti nella quale è stata ribadita la competenza del Capo del Circondario in materia di circolazione in ambito portuale tramite ordinanza dello stesso quale competente autorità dello Stato, nelle cui attribuzioni esclusive rientra la polizia dei porti e la sicurezza portuale;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 31, 81, 82 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte Marittima;
- TENUTO CONTO** delle criticità riscontrate, soprattutto durante i mesi estivi, all'interno del sedime portuale di Terracina dovute a congestione della viabilità portuale, promiscuità tra flussi pedonali e traffico veicolare, con particolare riguardo agli spazi adottati per l'erogazione del servizio *Car Valet* ed alle corsie riservate al transito dei mezzi di emergenza, ai veicoli con merci pericolose ed ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri (bus, pullman, navette ecc.);
- TENUTO CONTO** degli esiti dell'incontro tenutosi in data 28.05.2026 presso questi Uffici con gli operatori iscritti all'art. 68 Cod. Nav. che erogano servizi di tipo *Car Valet*;
- RAVVISATA** la necessità di rimodulare le modalità di erogazione del Servizio *Car Valet* disciplinando al contempo i flussi di circolazione e le aree di attesa dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri allo scopo primario di aumentare il livello di sicurezza durante le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri da/per le isole pontine;
- CONSIDERATA** l'esigenza di apportare delle modifiche ed integrazioni al *Regolamento della viabilità veicolare e pedonale nell'ambito del porto di Terracina* approvato con Ordinanza n. 96/2013;
- TENUTO CONTO** che le Ordinanze del Comandante del porto, ex art. 59 Reg. Cod. Nav., sono atti di normazione secondaria, non soggetti ad obbligo di motivazione (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 giugno 2023, n. 10295; TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 600/2022 pubbl. il 29.08.2022; Cons. di Stato, Sez. VI, sentenza n. 583/1995 pubbl. il 13.06.1995);

ORDINA

Art. 1

(Norme di portata generale)

Qualsiasi veicolo che circoli e sosti nell'ambito del porto di Terracina deve essere tecnicamente e amministrativamente idoneo alla circolazione stradale, come previsto dal vigente Codice della strada, ed è tenuto all'osservanza del predetto Codice, delle norme contenute all'interno della presente Ordinanza, del Regolamento della viabilità veicolare e pedonale nell'ambito del porto di Terracina approvato con Ordinanza nr. 96/2013 e di tutte le vigenti disposizioni relative alla circolazione in ambito portuale, i cui relativi obblighi,

divieti, indicazioni e limitazioni sono indicati mediante segnaletica stradale orizzontale e verticale installata nelle aree portuali a cura dell'Amministrazione comunale.

In ogni caso deve essere adottata ogni ulteriore cautela, in modo particolare nelle ore notturne, tenendo sempre conto delle attività che si svolgono in porto, delle particolari tipologie di veicoli e mezzi che circolano, del transito di eventuali pedoni, di situazioni non segnalate, anche improvvise ed imprevedute (quali a titolo indicativo e non esaustivo, asperità, cedimenti, dissesti del manto stradale, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, assenza di idonee recinzioni o barriere a ciglio banchina, carente illuminazione pubblica, depositi temporanei di materiali in ambito portuale, ecc.), nonché delle particolari condizioni atmosferiche, specie in caso di vento forte, di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta. In tali circostanze la velocità di percorrenza deve essere ridotta al minimo ovvero a "passo d'uomo".

I pedoni ed i conducenti dei veicoli che circolano all'interno del porto di Terracina devono evitare tassativamente di intralciare il traffico portuale e soprattutto i mezzi di emergenza in operazioni di soccorso delle competenti Amministrazioni dello Stato, che avranno priorità di transito su ogni tipologia di traffico.

Art. 2

(Sosta in ambito portuale – Integrazioni all'art. 9 del Regolamento approvato con Ord. nr. 96/2013)

L'art. 9 del *Regolamento della viabilità veicolare e pedonale nell'ambito del porto di Terracina*, approvato con Ordinanza n. 96/2013 rubricato "Area di sosta", è integrato come segue:

"La sosta degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori nell'ambito portuale è consentita unicamente nelle apposite aree contrassegnate dalla segnaletica orizzontale e verticale prevista dal vigente Codice della Strada, con le limitazioni di categoria e di tempo dalla stessa indicate. Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e festivi, la sosta all'interno dei parcheggi pubblici è consentita per un massimo di 60 minuti.

Art. 3

(Permessi di sosta in ambito portuale – Integrazione all'art. 11 dell'Ord. nr. 30/2003)

L'art. 11 dell'Ordinanza nr. 30/2003, è integrato come segue:

"In caso di utilizzo di parcheggi "riservati" è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile l'idoneo permesso rilasciato dalla competente autorità.

Eventuali temporanee deroghe alla sosta oltre i limiti di tempo presso gli stalli soggetti all'esibizione di disco orario presso le aree destinate al pubblico parcheggio, potranno essere richieste da coloro che ne abbiano titolo esclusivamente in via residuale rispetto alla possibilità di sostare presso le aree riservate agli operatori portuali ed esclusivamente in virtù delle specifiche attività da esercitarsi in porto. Tale temporanea deroga dovrà essere richiesta attraverso la compilazione del *format* in **Allegato I** e, previa valutazione, autorizzata da questa Autorità Marittima attraverso il rilascio di relativo contrassegno (**Allegato III**) da esporre in modo visibile all'interno dell'autovettura.

È vietata la sosta e la fermata di qualunque veicolo non autorizzato negli spazi riservati all'Autorità marittima, così come indicati da segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo. Eventuali autorizzazioni potranno essere richieste dal personale appartenente alle Forze Armate e Corpi di Stato attraverso la compilazione del *format* in **Allegato II** ed

autorizzati da questo Ufficio Circondariale Marittimo, previa disponibilità di stalli liberi, attraverso il rilascio del contrassegno di cui all'**Allegato III**.

I veicoli in sosta nelle aree non consentite, oltre ad essere soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, qualora compromettano la sicurezza portuale o la circolazione veicolare, se non spostati tempestivamente, saranno rimossi d'autorità a spese dei proprietari."

Art. 4

(Disciplina speciale per servizi di ritiro e riconsegna delle autovetture – Car Valet)

Il servizio di ritiro e riconsegna delle autovetture in ambito portuale da parte di soggetti terzi iscritti all'art. 68 Cod. Nav. ed in possesso di ogni altro requisito prescritto dalle vigenti norme di settore per lo svolgimento dell'attività, cd. servizio *Car Valet*, può essere erogato esclusivamente all'interno di aree in concessione all'uopo individuate ed adibite per lo scopo. La circolazione all'interno dell'area avviene nella totale responsabilità dei conducenti, che saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni provocati alle Amministrazioni stesse.

Il flusso veicolare di autovetture da/per l'area custodita dovrà avvenire in modo tale da non comportare in alcun caso congestioni di traffico.

È fatto assoluto divieto di esercitare attività di ritiro e riconsegna di autovetture, ovvero ogni altra forma di custodia, presso aree pubbliche destinate al libero parcheggio.

Art. 5

(Transito e sosta temporanea di pullman turistici, bus, navette e mezzi simili)

In concomitanza con le operazioni di imbarco/sbarco a bordo delle unità in arrivo/partenza da/verso l'arcipelago pontino, i pullman e i mezzi simili adibiti al trasporto di passeggeri (navette, bus, minibus, ecc.) dovranno utilizzare i percorsi riportati nella planimetria allegata all'Ord. nr. 96/2013 "*Viabilità Portuale*". In particolare i suddetti mezzi, al fine di consentire la discesa dei passeggeri ovvero nell'attesa che si concludano le operazioni di sbarco dalle unità in arrivo, dovranno posizionarsi nell'area operativa contrassegnata da segnaletica orizzontale di colore giallo (Imbarco e Sbarco) all'interno della prima corsia adiacente il *gard rail*, lungo via del Molo – fronte piazza Carlo Bergamini, ove sarà consentito l'ingresso a bordo dei propri passeggeri che avranno raggiunto tale area utilizzando i percorsi pedonali previsti. La sosta presso tale area, laddove libera da veicoli impegnati nelle operazioni di imbarco, dovrà essere limitata al solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di salita a bordo o discesa dei passeggeri.

Art. 6

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi del Codice della strada, laddove applicabile. Gli stessi saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e/o cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

Art. 7

(Disposizioni finali e pubblicità)

La circolazione in ambito portuale può essere ristretta e limitata dall'Autorità Marittima, in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio, ove situazioni contingenti inerenti la

sicurezza portuale lo rendessero necessario. Eventuali deroghe necessarie per esigenze particolari, o non contemplate dalla presente ordinanza, saranno rilasciate da questa Autorità Marittima con proprio motivato provvedimento.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente, si rimanda alle proprie Ordinanze nn. 30/2003 e 96/2013.

La presente abroga la propria Ordinanza nr. 20/2020 datata 09.06.2020, in premessa citata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene

- pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, tramite inclusione sul sito della Guardia Costiera nella pagina: "Elenco Ordinanze" dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina,
- trasmessa agli Enti e soggetti interessati.

Resta inteso che sono esclusi, dai divieti sopraelencati tutto il personale ed i mezzi in uso all'Autorità Marittima e alle altre forze di polizia nello svolgimento delle loro funzioni, nonché delle altre pubbliche Amministrazioni dello Stato o in genere di chi, per lo svolgimento di propri compiti istituzionali, ne abbia necessità.

Terracina, *(vedasi data registro elettronico)*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pil. Vincenzo VIOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate



Allegato I

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRACINA

Sezione T.A.O.

Argomento: Richiesta autorizzazione temporanea alla sosta oltre i limiti temporali presso gli stalli dei parcheggi pubblici dell'ambito portuale di Terracina.

DATI RICHIEDENTE:

TITOLO/SOCIETA'	
COGNOME RICHIEDENTE	
NOME RICHIEDENTE	
ATTIVITA' ESERCITATA IN AMBITO PORTUALE	
TIPO VEICOLO	
TARGA	
DATA/ORA INIZIO SOSTA	
DATA/ORA TERMINE SOSTA	
RECAPITO TELEFONICO	
E-MAIL	

Con la presente chiedo l'autorizzazione di poter sostare il veicolo sopraindicato presso gli stalli dei parcheggi pubblici in deroga ai limiti temporali di 60 minuti previsti nella fascia oraria 08.00-20.00 dei giorni feriali e festivi, rendendomi disponibile alla pronta movimentazione del veicolo in caso di necessità.

Data _____

IL RICHIEDENTE

NOTA BENE:

La seguente richiesta dovrà essere presentata *brevi manu* presso questi uffici ovvero inoltrata via mail al seguente indirizzo:

ucterracina@mit.gov.it



Allegato II

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRACINA

Sezione T.A.O.

Argomento: Richiesta autorizzazione temporanea alla sosta presso gli stalli riservati all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

DATI RICHIEDENTE:

GRADO/TITOLO	
COGNOME	
NOME	
COMANDO/ENTE DI APPARTENENZA	
TIPO VEICOLO	
TARGA	
DATA ARRIVO	
DATA PARTENZA	
RECAPITO TELEFONICO	
E-MAIL	

Con la presente chiedo l'autorizzazione di poter accedere e sostare il veicolo sopraindicato presso gli stalli riservati all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, declinando il Comando in indirizzo da tutte le responsabilità di eventuali danni, consapevole che il veicolo potrebbe essere spostato per esigenze di servizio.

Per motivi di sicurezza sarà mia cura lasciare le chiavi del veicolo in busta chiusa presso il corpo di guardia in custodia.

Data _____

IL RICHIEDENTE

NOTA BENE:

La seguente richiesta dovrà essere presentata brevi manu presso questi Uffici ovvero inoltrata via mail al seguente indirizzo:

ucterracina@mit.gov.it

Nr. ____/____/REG



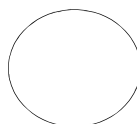
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Terracina

**AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA TEMPORANEA OLTRE I LIMITI
TEMPORALI/PRESSO GLI STALLI RISERVATI***

AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ORDINANZA N. ____/2026

RICHIEDENTE:

VEICOLO: _____
TARGA: _____



IL COMANDANTE

Per ricevuta,

Nr. ____/____/REG



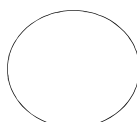
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Terracina

**AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA TEMPORANEA OLTRE I LIMITI
TEMPORALI/PRESSO GLI STALLI RISERVATI***

AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ORDINANZA N. ____/2026

RICHIEDENTE:

VEICOLO: _____
TARGA: _____



IL COMANDANTE

*Barrare la voce non d'interesse